VERBALE DI ACCORDO

Il 21 Luglio 1994 in Roma

TRA

- la Prenatal S.p.A
rappresentata dai Sigg.
Dario Pasquale Direttore Personale e Organizzazione
Rossella Mondini Responsabile Gestione e Sviluppo del Personale

E

la FILCAMS-CGIL Nazionale rappresentata dal Sig. Giovanni Russo
la FISASCAT-CISL Nazionale rappresentata dalla Sig.ra Luciana Cirillo
la UILTuCS-UIL Nazionale rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu

presenti:

Le Strutture Territoriali
il Coordinamento Nazionale dei dipendenti Prenatal

si è stipulata la presente ipotesi di accordo.

Premessa

La Prenatal sta attraversando una fase di profonda riorganizzazione della propria presenza commerciale sul territorio.

Obiettivo di tale organizzazione è quello di cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato di sviluppo del business.

Le opportunità di crescita possono essere date dal razionale sfruttamento delle potenzialità esistenti sul mercato bambino/bambina, attraverso un posizionamento più coerente con la filosofia Prenatal.

La Prenatal ha pertanto deciso di abbandonare la propria presenza sul mercato attraverso la catena Ragazzeria optando invece per un rafforzamento della presenza con Prenatal attraverso lo sviluppo del progetto "Età scolare".

Con tale progetto illustrato alle OO.SS., l'Azienda coprirà attraverso un approccio globale di marketing (prodotti e servizi) il target 6-11 anni.

Tutto ciò comporterà un ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi, una accelerazione della politica di allargamento delle superfici di vendita e consistenti investimenti promo-pubblicitari.

La situazione contrattuale

L'accordo sulla"politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle

politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 2 luglio 1993 ha stabilito alcuni importanti principi che le parti intendono rispettare.

Non essendo alla data odierna ancora rinnovato il C.C.N.L. del terziario, turismo e servizi, le parti convengono sull'opportunità di ricercare una soluzione transitoria per il 1994, rimandando all'inizio del prossimo anno, dopo il rinnovo del C.C.N.L. di categoria, la contrattazione per il rinnovo organico del C.I.A.

Per questi motivi viene stipulato il presente "Accordo ponte" che ha come obiettivo primario quello di ricreare le condizioni affinché ai lavoratori possa essere erogato anche per il 1994, il "Premio di Partecipazione", a fronte di un andamento positivo del fatturato.

R.S.U.

Le parti si riconoscono nell'accordo relativo alle R.S.U. tra la Confcommercio e le OO.SS. di categoria a livello nazionale e pertanto si incontreranno per stabilire le modalità applicative dello stesso.

PREMIO DI PARTECIPAZIONE PER IL 1994

Il paragrafo relativo al premio di partecipazione del C.I.A. del 23 Giugno 1989 viene come di seguito modificato:

E' previsto per il 1994 un premio di partecipazione, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro, determinato dall'incremento di fatturato netto a parità di negozi del 1994 sul 1993.

L'ammontare annuo lordo del premio viene così determinato:

Al raggiungimento del +6% Lit. 250.000 lorde
Al raggiungimento del +7% Lit. 300.000 lorde
Al raggiungimento del +8% Lit. 350.000 lorde
Al raggiungimento del +9% Lit. 400.000 lorde
Al raggiungimento del +10% Lit. 450.000 lorde
Al raggiungimento del +11% Lit. 500.000 lorde

Qualora si verifichi uno degli incrementi previsti dalla tabella precedente, l'azienda erogherà in occasione del pagamento della mensilità relativa al mese di Gennaio 1995, l'importo corrispondente alla soglia raggiunta.

Ai fini della determinazione dell'incremento di fatturato netto pari a parità negozi, si

confronterà il fatturato netto prodotto dei negozi aperti dal 1° Gennaio 1993 con quello prodotto dagli stessi negozi nel 1994.

In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto 1/12 dell'importo per ogni mese intero di servizio prestato non computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuto a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto e cioè con esclusione dei casi di servizio militare e richiamo alle armi, di assenza facoltativa post-partum, di permessi e aspettativa non retribuita anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, di malattia ed infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posto a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

Per il personale a part-time il premio verrà riproporzionato in base al minor orario di lavoro concordato individualmente.

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 c.c. così come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297 tali importi sono esclusi dal computo della quota annua di retribuzione utile al fine del calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'ammontare del premio spettante a ciascun lavoratore deve intendersi comprensivo di tutti gli istituti contrattuali.

L'azienda fornirà, nel corso degli incontri della Commissione Tecnica Nazionale, i dati relativi all'incremento di fatturato utili ai fini della determinazione del premio, divisi per aree Nielsen.

Nota a verbale

Le parti si danno atto che essendo lo sviluppo dell'azienda dei prossimi anni centrato sull'allargamento delle superfici di vendita e sullo sviluppo conseguente del fatturato nei negozi esistenti, la soglia del +6% non potrà costituire un punto di riferimento "tout-court" per accordi futuri.

Nel caso che non sia possibile procedere al rinnovo del Contratto integrativo Aziendale nel corso del 1995, a causa di una tempistica diversa contenuta nel C.C.N.L. del Terziario, le Parti si incontreranno per concordare gli obiettivi del premio di partecipazione validi per il 1995.

Part-time

L'Azienda dichiara che nella seconda parte del 1994 darà soddisfazione a circa 10 ulteriori richieste di part-time.